



Provincia di Padova



Provvedimento N. 5613/EC/2013
Ditta n. 14441 – Pratica n. 2013/1137

Prot. Gen. N. 157284 del 18/11/2013

Sede Centrale : P.zza Antenore, 3 - Padova
Settore Ambiente: P.zza Bardella (3^a Torre) - Padova

tel. 049/8201111
tel. 049/8201811

**AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LA
MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI**

*D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i – D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. - L.R. N.3 del 21/01/2000
Modifica e Sostituzione del Provvedimento 5270/EC/2008 del 10/10/2008*

Ditta:
Sede Operativa

TONIATTI AUTODEMOLIZIONI S.r.l.
Via San Polo, 178
35020 – SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)

Sede attività: Via San Polo, 178 – Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Sede Legale: Via San Polo, 178 – Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
REA N.: PD- 328914
P.I. e C.F.: 03682750280

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

PREMESSO che la ditta TONIATTI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. con sede legale in Via San Polo, 178 a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

- risulta autorizzata alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, sito a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) in Via San Polo, 178 fino al 10/10/2018;

- con domanda datata 20/08/2013, acquisita agli atti di questa Provincia in data 21/08/2013 prot. n.115672, successivamente integrata e parzialmente modificata con nota del 15/10/2013, prot. Prov. n. 144823 del 21/10/2013 ha richiesto:

- la revisione dei quantitativi massimi in stoccaggio, con riduzione sia dei rifiuti pericolosi che non pericolosi;
- una redistribuzione delle aree attinenti la gestione dell'impianto
- l'adeguamento dei CER conferiti all'impianto con l'introduzione dei rifiuti derivanti da attività di autoriparazione, ciò ai fini di adeguare l'attività di autodemolizione a quanto previsto dalla Legge Comunitaria n. 217/2011;

PRESO ATTO che le modifiche richieste:

- non comportano variazioni alle operazioni di recupero svolte e alle attività autorizzate;
- l'introduzione dei rifiuti derivanti dalle riparazioni dei veicoli non prevede modifiche né alle tipologie dei CER in stoccaggio né alle capacità di stoccaggio relative a tale tipologia di rifiuti;
- quanto richiesto non attiene al processo tecnologico;
- la quantità complessiva di rifiuti in stoccaggio diminuisce;
- sono da considerarsi **modifica non sostanziale** del provvedimento autorizzativo già in essere.

CONSIDERATO che, in riferimento agli indirizzi operativi approvati dalla CTPA del 07/06/2011 arg. n. 2 all'o.d.g., quanto richiesto dalla Ditta può "essere legittimato dalla Provincia con modifica dell'autorizzazione unica in essere" poiché le modifiche "...non comportano modifiche strutturali o diverse modalità di stoccaggio..." ma una "semplice dislocazione dei materiali-rifiuti gestiti".



Provincia di Padova

CONSIDERATO che:

- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, Parte IV, come modificato, da ultimo con D.Lgs. n. 205 del 03/12/10, disciplina la gestione dei rifiuti.
- A seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni.
- Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
- Ai sensi dell'art. 24, c.mi 1 e 2 della L.R. 3/2000, il provvedimento di approvazione del progetto costituisce anche autorizzazione alla sua realizzazione.
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto.
- La C.T.P.A. nella seduta del 07/06/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti.

VISTO

- Il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007.
- Il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg..

VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

DISPONE

ART. 1 La ditta TONIATTI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. è autorizzata alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, sito a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) in Via San Polo, 178.

ART. 2 Il presente provvedimento ha validità **fino alla data del 10/10/2018**.

ART. 3 Il presente provvedimento modifica e sostituisce il provvedimento autorizzativo n. 5270/EC/2008 del 10/10/2008 con effetti dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

ART. 4 TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

a) Nell'impianto possono essere **conferiti** i seguenti rifiuti:

Codici CER 2002	Descrizione
16 01 04*	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 03	Pneumatici fuori uso (provenienza autoriparatori)
16 01 17	Metalli ferrosi (provenienza autoriparatori)
16 06 01*	Batterie al piombo (provenienza autoriparatori)
16 01 18	Metalli non ferrosi (provenienza autoriparatori)
16 01 19	Plastica (provenienza autoriparatori)
16 01 20	Vetro (provenienza autoriparatori)
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (motori / parti)
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) (provenienza autoriparatori)
16 01 07*	Filtri dell'olio (provenienza autoriparatori)



Provincia di Padova

b) Nell'impianto possono essere **stoccati provvisoriamente e sottoposti ad attività di recupero** i seguenti rifiuti speciali pericolosi e non, codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni nn. 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e s.m.i. per i quantitativi indicati:

Attività svolta	Codici CER 2002	Descrizione 2002	Quantità max non pericolosi t	Quantità max pericolosi t
R13 R12 R4 R5	16 01 04* 16 02 10* 16 02 11* 16 02 13*	veicoli fuori uso apparecchiature fuori uso contenenti PCB o contaminanti apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluoro carburi, HCFC, HFC apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose		195
D15 R13	13 01 01* 13 01 04* 13 01 05* 13 01 09* 13 01 10* 13 01 11* 13 01 12* 13 01 13* 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* 13 05 02* 13 05 06* 13 05 07* 13 07 01* 13 07 03* 16 01 13* 10 01 14*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB emulsioni clorurate emulsioni non clorurate oli minerali per circuiti idraulici, clorurati oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati oli sintetici per circuiti idraulici oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili altri oli per circuiti idraulici scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione fanghi di prodotti di separazione olio/acqua oli prodotti dalla separazione olio/acqua acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua olio combustibile e carburante diesel altri carburanti (comprese le miscele) liquidi per freni liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose		10
D15 R13	16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	2	
D15 R13	16 06 01*	batterie al piombo		5
D15 R13	15 02 02* 16 01 07* 16 01 10* 16 01 11* 16 01 08* 16 01 09* 16 01 21* 16 02 09* 16 02 15* 16 05 04*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose filtri dell'olio componenti esplosivi (ad esempio air bag.) pastiglie per freni, contenenti amianto componenti contenenti mercurio componenti contenenti PCB componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 trasformatori e condensatori contenenti PCB componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		5



Provincia di Padova

	16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi		
	16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		
R13 D15	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		
	16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre sostanze pericolose		
	16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		
	16 01 16	serbatoi per gas liquido		
	16 01 17	metalli ferrosi		
	16 01 18	metalli non ferrosi		
	16 01 19	plastica	740	
	16 01 20	vetro		
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti		
	16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti		
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		
	16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		
	16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		
	16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		
D15 R13	16 01 03	pneumatici fuori uso	8	

Totale quantità massima rifiuti non pericolosi in stoccaggio **t 750**
Totale quantità massima rifiuti pericolosi in stoccaggio **t 215**

ART. 5 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente e nei successivi articoli del presente provvedimento.

ART. 6 Nell'impianto oggetto del presente provvedimento non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006).

ART. 7 MATERIE PRIME E/O PRODOTTI OTTENUTI

I rifiuti che cessano di essere tali (ex Materie Prime Secondarie) e/o i prodotti ottenuti dall'attività dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle norme nazionali e/o da quelle internazionali.

Ciò con particolare riferimento:

- al punto n.1 dell'art. 184-ter del D.L.gs 152/03 e s.m.i.;
- al D.M.A. del 05/02/1998;
- al D.M.A. n.161 del 12/06/2002;
- al Regolamento Consiglio UE 333/2011UE "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti".

Qualora per la cessazione delle qualifica di rifiuto la Ditta faccia riferimento a norme UNI, EN, ISO, CECA, AISI, CAEF o altre, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi a quanto sopra indicato devono essere considerati e trattati come rifiuti e, come tali, avviati ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento.



Provincia di Padova



ART. 8 REQUISITI TECNICI E GESTIONALI

L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli accumuli, gli stoccaggi provvisori, le lavorazioni ecc., devono avvenire solo nelle aree di cui alla Tav. U Planimetria delle aree Rev.01 datata ottobre 2013 prot. Prov. n.144823 del 21/10/ 2013. Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi nelle aree non pavimentate e/o esterne alla recinzione. Le aree e gli impianti utilizzati devono comunque essere solo quelle oggetto del certificato di collaudo presentato che dovrà essere comunque sempre presente in azienda e messo a disposizione degli enti di controllo;
2. **la Ditta dovrà esporre, presso i propri uffici, una copia in scala 1:200 della tavola di cui al punto precedente;**
3. l'area adibita a messa in sicurezza dei veicoli non dovrà essere utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti;
4. le aree di stoccaggio dei mezzi da mettere in sicurezza e/o da demolire dovranno essere opportunamente identificate mediante segnaletica orizzontale o altre modalità (es.: cordoli, setti separatori, ecc.) in modo tale da distinguerle nettamente da quelle destinate alla movimentazione;
5. mediante idonea cartellonistica dovranno essere immediatamente identificabili le aree di stoccaggio dei mezzi da mettere in sicurezza da quelle destinate ai mezzi già messi in sicurezza;
6. tra le file di auto stoccate, siano esse messe in sicurezza o no, dovrà essere garantito sufficiente spazio per svolgere le attività di movimentazione in regime di sicurezza sia dal punto di vista operativo che del rischio incendio. Tali spazi dovranno essere assicurati anche nello stoccaggio delle auto pressate;
7. nell'area di conferimento e stoccaggio dei veicoli da mettere in sicurezza non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
8. per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti alle successive fasi di demolizione è consentita la sovrapposizione massima di **2 veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
9. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed la cui demolizione è stata completata, non deve essere superiore a **quattro metri di altezza**, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
10. nell'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo, idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli di rifiuti stoccati, con tolleranza non superiore a 25 cm, per poter verificare le altezze massime previste;
11. le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
12. i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli (es.: motori, filtri olio, ecc.) devono essere stoccati su basamenti impermeabili o in appositi contenitori a tenuta stagna e protetti dal dilavamento;
13. lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
14. tutte le aree nelle quali vengono effettuati gli stoccaggi dei rifiuti e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ex-MPS) dovranno essere immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica orizzontale e/o adeguata cartellonistica;
15. l'area per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti da trattamento deve essere dotata di apposita copertura o predisposta all'interno degli edifici. I rifiuti liquidi (es. oli esausti) devono essere stoccati in fusti a tenuta posizionati all'interno di un bacino di contenimento;
16. le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;



Provincia di Padova

17. i rifiuti costituiti da apparecchiature fuori uso e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso devono essere stoccati in cassoni coperti o predisposti all'interno degli edifici. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni dettate dalla normativa sui RAEE (D. Lgs. 151/2005 e s.m.i.);
18. ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 209/03 la Ditta deve svolgere le operazioni di trattamento in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I del D. Lgs. 209/03 e s.m.i. nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - f) deve essere adottato un sistema di rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003;
 - g) si deve provvedere alla rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati contenenti mercurio nel rispetto della lettera H del punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs n. 209 del 24.06.2003;
19. la Ditta deve essere dotata di un impianto per l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas contenuti nei serbatoi di gas compresso;
20. qualora vengano sottoposti a bonifica autoveicoli dotati di impianto di condizionamento dovrà essere preventivamente recuperato il gas di refrigerazione al fine di evitarne l'immissione in atmosfera;
21. le operazioni di messa in sicurezza devono essere effettuate solamente nell'apposito settore, che deve essere dotato di copertura e di apposita rete di drenaggio e di raccolta reflui, munita di decantatori con separatori per oli o, in alternativa, di vasca a tenuta stagna;
22. la messa in sicurezza degli automezzi mediante prelievo di carburanti (benzina, gasolio, Gpl, metano, ecc.) oli vari, liquidi refrigeranti ecc., deve essere effettuata con personale esperto dotato delle protezioni prescritte dalla legge ed in locali idonei. I materiali su descritti poi, dovranno essere recuperati e/o smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
23. i rifiuti prodotti devono essere periodicamente avviati a recupero/ smaltimento presso impianti autorizzati. Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni per il deposito temporaneo per i rifiuti prodotti e non individuati all'art. 4, la ditta deve chiedere di integrare l'autorizzazione con l'attività di stoccaggio di tali rifiuti;
24. sono vietati:
- la sovrapposizione dei veicoli bonificati con quelli non bonificati e di quelli non bonificati tra loro;
 - lo stoccaggio di carcasse e, più in generale, di rifiuti e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (ex-MPS) nelle aree destinate a parcheggio.

ART. 9 PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

La Ditta deve ottemperare a quanto segue.

1. In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.
2. Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione.
3. La pavimentazione sui percorsi degli automezzi dovrà essere mantenuta in buone condizioni.



Provincia di Padova

4. Il contenitore degli pneumatici dovrà essere dotato di idonea copertura che li mantenga all'asciutto così da evitare ristagni d'acqua all'interno degli pneumatici stessi, o, in alternativa, stoccati all'interno degli edifici.
5. I serbatoi di Gas metano o di GPL e gli air-bags inesplosi dovranno essere stoccati con modalità dettate dai Vigili del Fuoco.
6. Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
7. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
8. I rifiuti combustibili dovranno essere tenuti separati dagli altri, trattati e stoccati in area attrezzata con idoneo impianto antincendio.
9. La rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di oli esausti (D. Lgs. 95/92 e D.M. 392/1996) e secondo le indicazioni del Consorzio obbligatorio degli oli usati.
10. La gestione dei CFC, degli HCFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
11. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
12. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
13. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
14. I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
15. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
16. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
17. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
18. I rifiuti dovranno essere protetti dall'azione di trasporto eolico.
19. In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.
20. Dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfestazione.

ART. 10 SCARICHI IDRICI

Per l'attività di cui trattasi non sono previsti scarichi idrici oggetto di autorizzazione provinciale.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) le acque reflue industriali e le acque reflue meteoriche di dilavamento, comprese le acque di seconda pioggia, dovranno essere scaricate nella pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ente gestore dell'impianto di fognatura pubblico.



Provincia di Padova

b) Le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose (siano essi materia prima o rifiuto) devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi.

c) Dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

ART. 11 EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'attività autorizzata non prevede emissioni in atmosfera convogliabili.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile;
- qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nel caso la Ditta intenda svolgere altre attività attualmente non dichiarate comportanti emissioni in atmosfera, quali ad esempio attività di taglio mediante smerigliatrice e/o fiamma ossidrica, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alle emissioni.

ART. 12 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento e al ripristino ambientale dell'area utilizzata, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area stessa, secondo quanto previsto dal piano di ripristino ambientale presentato.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza e ripristino del sito.

ART. 13 GARANZIE FINANZIARIE

- L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla conformità delle garanzie finanziarie presentate dalla ditta alle disposizioni previste dalla DGRV 1543 del 31/07/2012 così come modificata dalla DGRV n. 346 del 19/03/2013 e dalla DGRV n. 1489 del 12/08/2013.
- Qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.
- In caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento.
- L'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

ART. 14 PRESCRIZIONI GENERALI

- La Ditta deve rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale in materia di rumore.
- Le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..



Provincia di Padova

- La Ditta oltre alla documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti, dovrà essere in possesso idonea certificazione che attesti il rispetto della normativa inerente la prevenzione incendi.
- Devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi della normativa vigente. Inoltre devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.
- Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del direttore tecnico della ditta.
- L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza** (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

L'autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Quest'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto è formato da n. **09** pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
(dott.ssa Miledi Dalla Pozza)
con firma digitale

